



**CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
PORTO TORRES**

(NUMERO BLU 1530 – CENTRALE OPERATIVA PORTO TORRES 079/515151)

Ordinanza n° 19/02

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI MARINE

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e, per i profili su di essa incidenti, della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres (dall'estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Maggiore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara);
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327 e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 15/02/1952 n. 328;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n° 205".
- VISTO** il decreto ministeriale 1 febbraio 1999, che istituisce l'area marina protetta del Parco dell'Asinara, regolandola in tre fasce di protezione ed individuando i limiti geografici delle stesse.
- VISTA** la legge 25 Agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- VISTO** il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- VISTA** la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili";
- VISTO** il D.Lgs. N° 22 del 05.02.1997 - Attuazione direttive CEE in materia di rifiuti;

VISTA la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modificazioni, “Norme sulla navigazione da diporto”;

VISTA la Legge 30 Marzo 1971, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e trasporti pubblici;

VISTO il D.P.R. del 19/6/1979, n. 348 art.46 "Norme di attuazione delle Statuto Speciale per la Sardegna" in riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la legge della Regione Autonoma della Sardegna n° 26 del 15/07/1988 che disciplina le attività d’interesse turistico albi regionali e disposizioni tariffarie;

VISTA la legge 23.12. 1996, n° 647, di conversione, con modificazioni del decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante “Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei” e la circolare N° 262584 in data 14.04.97 recante norme per l’esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto;

VISTO il D.M. 05/10/1999 N° 478 - regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;

VISTA la legge regionale 31/10/1991 N° 35 - recante norme in materia di commercio ambulante;

VISTE le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080-A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;

VISTO il dispaccio n° 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”;

VISTO l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, così come modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in attuazione del decreto legislativo n° 234/01;

VISTO il dispaccio Dem. 2°/1465/A.2.50 in data 6 luglio 2000 dell’Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;

CONSIDERATO che il litorale è costituito da spiagge estese e da alcune coste alte a picco, talvolta intervallate da scogliere e moli, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere.

VISTA la precedente ordinanza, n° 19 /00 del 15/05/2000 - Ordinanza Balneare -;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- A) Nel periodo della stagione balneare l'uso delle spiagge, dei litorali e delle acque ove si esercitano le attività balneari e della nautica da diporto è disciplinato dalla seguente ordinanza. Presso le strutture balneari e negli stabilimenti balneari, devono funzionare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare o stabilimento balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato, e dovrà essere comunicata la data dall'Autorità marittima competente, con almeno sette giorni di preavviso. Nel periodo di vigenza dell'ordinanza balneare gli stabilimenti o le strutture balneari che vogliono iniziare le attività dopo l'inizio della stagione balneare o terminare prima della fine della stessa dovranno comunicare tale inizio/sospensione dell'attività all'Ufficio Circondariale Marittimo.
- B) Nelle spiagge libere i Comuni, qualora non provvedessero a garantire il servizio di salvamento, devono apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** e provvedere a darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo.
- C) Sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia dovranno essere assicurate dalle Amministrazioni Comunali, ai sensi del D.Lgs. N° 22 del 05/08/1997, contenente le norme per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- D) I titolari di concessioni balneari, ed i comuni per le spiagge libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma d'icone facilmente comprensibili.
- E) In considerazione delle favorevoli condimeteo in Sardegna che potrebbero consentire l'attività elioterapica e balneare tutto l'anno astronomico, è permanentemente vietato l'accesso alle spiagge di animali e veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, al trasporto di disabili ed alla pulizia delle spiagge.

ART. 2- ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- A) La zona di mare per un'ampiezza di **200** metri dalle coste sabbiose e di 100 metri dalle coste a picco è prioritariamente destinata alla balneazione.
- B) Il limite di tale zona deve essere segnalato con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri **50** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, comunque nel limite di due.
- C) Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON**

SEGNALATO".

- D) I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto (il limite di tali acque sicure è dato dalla batimetria di metri 1,60) l'eventuale presenza di buche e/o avallamenti con l'apposizione di un cartello segnalante tale pericolo.
- E) Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le ore **8,30** e le **19,30**:
E' VIETATO il transito di **qualsiasi unità** a vela o a motore, ad eccezione dei **natanti da diporto** di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili. Le unità a motore, a vela, o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio/sicurezza;
le unità a vela, compresi i windsurfs, dovranno attraversare il corridoio di sicurezza alla minima velocità, quando le condizioni meteomarine lo consentano, od a remi fino all'estremità del corridoio negli altri casi. In nessun caso dette unità dovranno superare i limiti laterali del corridoio;
le unità a motore dovranno percorrere il corridoio di sicurezza a lento moto e comunque la velocità non dovrà essere superiore a tre nodi.
Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
E' VIETATO l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
- F) In tutte le altre zone non frequentate da bagnanti il raggiungimento della costa o l'avvicinamento ad essa a scopo di ancoraggio dovrà avvenire con rotta perpendicolare ed alla minima velocità comunque non superiore a tre nodi.
- G) Le zone di mare prospicienti coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa. Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute negli articoli 14, 18 (per tavole a vela e acquascooters) dell'ordinanza n°10/87 in data 21/04/1987, vigenti per tutto l'anno solare, e non abrogate dal decreto ministeriale 5 ottobre 1999.
Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare;
- H) è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

ART. 3- ZONE DI MARE PERMANENTEMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' VIETATA la balneazione:

- A) Nei porti;

- B) Nel raggio di metri 100 dalle imboccature o dalle strutture portuali;
- C) Fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso o di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- D) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- E) nella foce dei fiumi e dei canali, (fino ad una distanza di 200 metri verso il largo e di 50 metri dai margini);
- F) in tutte le zone dichiarate **NON IDONEE** alla balneazione ai sensi del D.P.R. 8.6.82 n° 470;
- G) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei porti ed ancoraggi.

ART. 4- DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari del Circondario Marittimo **È VIETATO:**

A) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, etc..., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente a libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso;

B) durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire un efficiente servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla "Società Nazionale Salvamento" o dalla "Federazione Italiana Nuoto", ogni 80 metri di fronte mare, e comunque non inferiore ad uno per tratti inferiori.

E' consentito in via sperimentale l'uso di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova), o dall'U.C.I.S.(Unità Cinofile Italiane Soccorso) e riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), ed accompagnate da conduttori muniti di brevetto di assistente bagnanti;

esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per servizi resi.

C) Detto assistente abilitato deve:

- indossare una maglietta con la scritta "**SALVATAGGIO**";
- essere dotato di fischietto
- e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto D oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà penalmente contro il responsabile della struttura. A seconda delle varie realtà locali, potranno essere concesse dall'autorità Marittima delle deroghe sul numero dei bagnini da impegnare e sugli orari del servizio di salvataggio. Tali deroghe saranno autorizzate a seguito della presentazione di appositi piani di salvataggio approvati dall'Autorità Marittima. Tali deroghe non potranno riguardare i mesi di luglio e agosto.

D) Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere permanentemente

disponibili:

- un binocolo;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno;
- un paio di pinne,
- una unità adibita a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "**SALVATAGGIO**", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso, destinata ad altri usi.

E) In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

F) Qualora, le condizioni meteo - marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazioni di pericolo per la balneazione dovrà essere issata, su apposita asta, in modo che sia ben visibile, una **bandiera rossa** indicante il pericolo di balneazione. In tal caso il servizio dovrà prestare particolare attenzione verso quei bagnanti che incauti del pericolo si avventurassero in mare. I bagnini sono tenuti a non eseguire ordini impartiti dal concessionario se tali ordini comportino interruzione del servizio di salvataggio.

L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

G) Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria e comunque dovrà disporre di almeno:

- tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, o in alternativa una bombola da lt. 5 dotata da riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

H) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone sia sull'arenile che in acqua il concessionario dovrà segnalarla alla più vicina Autorità Marittima telefonando al numero **BLU 1530** e prendendo ogni possibile immediato provvedimento a salvaguardia delle persone, facendo ricorso anche alle organizzazioni di volontariato presenti eventualmente in zona.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti, ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale dello stabilimento balneare, che deve essere destinato a primo soccorso nel quale devono essere custodite le attrezzature di pronto soccorso di cui al precedente punto G.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLA PESCA

A) Esercizio della pesca

- **È VIETATO** l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto nella fascia di mare di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco, nelle ore tra le **08,30** e le **19,30**;
Da i moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinnanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.
- La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130, 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.
- **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con un arma subacquea **carica**;
- **E' FATTO OBBLIGO** a chiunque eserciti attività subacquea segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

L'esercizio di tale Sport è consentito nel rispetto delle norme contenute nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale.

ART. 7 - LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentata come segue:

- a) i piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 500 metri dalla costa;
- b) le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole unità a vela o a motore non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa;
- c) la locazione può essere effettuata dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati, in caso di avverse condimeteo il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione;
- d) sui natanti possono imbarcare un numero di persone massimo stabilito dal certificato di omologazione dei natanti stessi o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto;
- e) i natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14; il locatore ha facoltà di chiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- f) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;

- g) il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza o da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- h) il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti, e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e cognome e il recapito del conduttore. Il locatore è altresì obbligato ad informare il locatario attraverso il rilascio di un prospetto, redatto possibilmente anche in lingua inglese, riguardante il contenuto del presente articolo;
- i) il locatore dovrà materializzare con un apposito gavitello il limite dei 200 metri dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
- j) ogni mezzo locato deve essere dotato salvagente anulare;
- k) i natanti a motore (fino a 40,8 HP) possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16. Il locatore deve verificare che il soggetto al quale si noleggia l'unità sia in possesso dei requisiti prescritti per la conduzione dell'unità medesima (età ed abilitazione, ove prevista).

ART. 8 - CORRIDOI DI LANCIO

- A) Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti.
I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) ampiezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
- B) Aree in concessione per stabilimenti balneari.
Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare la locazione nell'ambito della concessione, devono attenersi, senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione nel titolo concessorio, alle prescrizioni di cui al precedente punto A) e salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 8.
 - a) In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali all'interno della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e possono allargarsi ad imbuto verso il largo.
 - b) Potrà essere autorizzato il posizionamento di corridoi ad associazioni nautiche o a privati a giudizio insindacabile della competente Autorità Marittima.

Norme di comportamento:

- Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
- Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, e comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
- Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 9- DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI

Gli scooter acquatici e natanti simili possono circolare:

1. durante la stagione balneare estiva di ciascun anno, e comunque nel periodo compreso fra il 1 maggio ed il 30 settembre, nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti o da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo dei jet-sky;
 - l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri **400**.
2. Durante la stagione invernale di ciascun anno, e comunque nel periodo compreso fra il 1 maggio ed il 30 settembre, nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa;
 - la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri **300**.
 - È consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

Gli scooter acquatici e natanti simili devono navigare esclusivamente in ore diurne entro **1 miglio** dalla costa .

La condotta degli scooter acquatici è vietata ai **minori di 16 anni**.

Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale. E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

L'inosservanza può comportare, oltre alle sanzioni previste al successivo articolo 11, anche la previsione di sequestro cautelare, e di conseguente confisca amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n° 689, del corpo del reato.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito

congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

ART. 10- DISPOSIZIONI FINALI

Il concessionario di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, dovrà curare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la quale sostituisce ed abroga quella n°19/00 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 15 maggio 2000.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo, che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della legge 11.02.1971 n° 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza sia pubblicata mediante affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi, e ne sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa ed i mezzi di informazione radiotelevisiva.

PORTO TORRES-2002

II CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES
Capitano di Fregata (CP)
(Rodolfo DE PETRIS)